

## TRIBUNALE DI NAPOLI

### VII SEZIONE CIVILE

Il giudice delegato, dottor Francesco Paolo Feo,

visto il ricorso presentato da Carlevalis Paola per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (ai sensi degli artt. 6 e ss. della legge n. 3/2012), con allegato piano del consumatore e con la documentazione richiesta dalla predetta legge;

vista la relazione del Professionista incaricato quale Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 9, co. 3*bis* della legge n. 3/2012, Avvocato Piergiuseppe Di Nola;

preso atto che la proposta e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati comunicati ai creditori, come statuito dall'art. 12 *bis*, primo comma della sopracitata legge;

preso atto che il solo creditore [REDACTED] ha proposto osservazioni al piano;

visti gli esiti dell'udienza del 29 Ottobre 2020 e le successive integrazioni documentali pervenute in data 3 Novembre 2020 e sciolta la riserva

### MOTIVI

La ricorrente (non è contestato) va qualificata consumatore, ex art. 6, co. II, lett. b), perché persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta; Carlevalis Paola, lavoratrice dipendente, non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo I della legge n. 3/2012 e, come attestato dal Professionista incaricato quale Organismo di composizione della crisi, non ha fatto ricorso, ai sensi dell'art. 7, co. II, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti disciplinati dal capo I della stessa legge, né hanno subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis*; né sono emerse iniziative ed atti in frode ai creditori.



Sulla ricorrente grava un'esposizione di debito complessivamente pari ad euro 84.929,07, al momento della presentazione della proposta di piano che occupa; il nucleo familiare della ricorrente comprende il solo coniuge (attualmente privo di occupazione) ed il reddito complessivo su cui è possibile far riferimento per l'assolvimento degli impegni nascenti dal piano del consumatore è il solo stipendio della ricorrente, che ammonta a complessivi euro 1.775,89 da cui, evidentemente, vanno detratte le spese necessarie al sostentamento della famiglia, individuate complessivamente in euro 1183,00 e che, nel dettaglio, non sembrano prevedere voci sovrabbondanti o non congrue rispetto alle esigenze del nucleo familiare.

La ricorrente non è proprietaria di beni mobili registrati od immobili.

Carlevalis Paola, lavoratrice dipendente, versa in situazione di sovraindebitamento e la debitoria - costituita da quanto ancora dovuto per una serie di finanziamenti che la ricorrente medesima ha contratto negli anni - ha genesi nel 2005, quando, come dedotto all'udienza del 29 Ottobre 2020, Carlevalis Paola contrasse prestito con la cessione del quinto con la società [REDACTED], ed iniziò ad utilizzare carte di credito *revolving* della [REDACTED] della [REDACTED], per euro 70 e 30 al mese, con un fido di 2.200 per [REDACTED] e 1.000 per [REDACTED], poi aumentati successivamente. Nel 2010, quando il coniuge chiuse la sua attività professionale (di fotografo), la ricorrente contrasse debito con [REDACTED] per euro 8.586, con una rata mensile di euro 140,30. Sicché l'importo complessivo delle spese, nel 2010, ascese a circa euro 500 mensili. Nel Febbraio 2011, Carlevalis Paola rinegoziò il prestito, estinguendo il debito precedente ma ne contrasse uno nuovo per euro 43.718,28, di cui erogati 40.000, meno il debito precedente, per una rata di euro 535,50; ciò al fine di saldare debiti pregressi, sicché, come messo in evidenza dal Professionista OCC e chiarito dalla ricorrente nella relazione integrativa, gli impegni finanziari complessivi salirono a 900,50 euro, a fronte di entrate per euro 1410,39. Agli impegni finanziari dovevano aggiungersi le spese correnti di vita, per un totale di 2.087,50 euro, sicché la situazione finanziaria



complessiva divenne insostenibile, tanto da indurre la proponente ad altro finanziamento con la Consum.it, di 10.606,75 euro da restituire in 77 rate, con conseguente ascesa dei debiti mensili da restituzione dei finanziamenti pari ad euro 1.097,70.

Successivamente la [redacted] ridusse la rata mensile solo per due rate ed ha posticipato due rate ma poi non concesse più agevolazioni. Il credito successivamente, nel 2013, è stato ceduto alla [redacted] ed in questo periodo la proponente si è ammalata (di alopecia da stress), così come da documentazione agli atti, dacché, con l'insorgere delle spese mediche, il carico complessivo divenne insostenibile soprattutto riguardo al debito nei confronti della [redacted]. Indi, nel 2014, avviatasi una transazione con [redacted], onde ottenere la liquidità necessaria, la proponente rinnovò la cessione del quinto con la [redacted] (con decorrenza gennaio 2015), da cui ha avuto liquidità per euro 16.000 circa di netto al cliente (da rimborsare 34.000), per dieci anni; debito ancora in corso. La trattativa con [redacted] tuttavia non si concluse e gli importi ricevuti da [redacted] furono utilizzati per pagare le rate mensili degli altri finanziamenti (il fido di conto corrente con [redacted] la carta di credito con [redacted], nonché per le spese necessarie per vivere e curarsi (non solo a causa della sua malattia, ma anche per i perduranti problemi di salute del coniuge, anch'essi oggetto di deduzione negli atti). Nel 2015/16 la proponente si è poi ammalata di cancro e nel frattempo il credito dell'[redacted] è stato ceduto alla [redacted], che ha attivato le azioni esecutive e dal 2017 (Ottobre) subisce l'accantonamento sullo stipendio, in aggiunta alla cessione del quinto già attiva.

In conclusione, il carico finanziario relativo ai prestiti richiesti ammonta, allo stato, ad euro 1.346,45, a fronte di un reddito mensile netto da lavoro dipendente di euro 1.775,89.

Ancora, in fatto, va detto che a causa della malattia la proponente ha ricevuto pensione di invalidità temporanea per euro 513 euro netti, che scadrà nel gennaio 2021, con eventuale rinnovo.



Ciò detto, il primo punto da affrontare è quello dell'individuazione delle cause del sovraindebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le volontariamente le obbligazioni. Sul punto vi è ragione di affermare che le conseguenze della perdita del lavoro del coniuge, prima, ed i problemi di salute intervenuti, poi, su entrambi i coniugi, abbiano effettivamente avuto un impatto decisamente negativo sulle esigenze di vita e conseguentemente sul bilancio familiare, causando l'accumularsi del debito relativo alla restituzione delle rate dei finanziamenti, inizialmente contratti ai fini di consumo, ma poi finalizzati al ripianamento della debitoria accumulatasi. A ciò va aggiunto il venir meno del reddito del coniuge, che chiuse la sua attività di fotografo nel 2009, con l'avvento e l'incrementarsi del digitale, in pieno periodo di crisi mondiale dell'economia, subendo poi anch'egli l'insorgere di problemi, gravi, di salute. In sostanza, è vero che progressivo ed inarrestabile è stato l'indebitamento dovuto al ricorso al credito, è anche vero tuttavia che ciò fu frutto di un inatteso ed imponderabile aggravarsi delle condizioni di salute e complessive di vita del nucleo familiare e dal venir meno delle naturali prospettive di ripartenza del lavoro del coniuge, rese vane dallo stato depressivo in cui lo stesso cadde.

Non sono emersi, peraltro, ulteriori elementi di valutazione (né il Professionista incaricato quale Occ ne ha segnalati) per ritenere che la ricorrente abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, conformemente alle previsioni di cui all'art. 12 *bis*, co. III., tenuto conto che i primi finanziamenti contratti erano compatibili con quelli che erano i redditi familiari del periodo e che gli eventi negativi successivamente emersi hanno determinato, a cascata, l'accrescersi della debitoria, rendendola fondamentalmente non più controllabile, anche in virtù, lo si è detto, del ricorso ad altro credito finalizzato a far fronte alla richiesta di rientro degli istituti finanziatori.



All'udienza del 29 Ottobre 2020 si è provveduto, e qui se ne dà atto, alle seguenti precisazioni: il debito residuo (indicato nell'elencazione contenuta nel piano) di euro 2.849,89 riguarda un fido [REDACTED], che nel piano e nell'asseverazione viene indicato come ceduto a [REDACTED] ma che in realtà deve intendersi come credito di [REDACTED] non essendo stato ceduto; [REDACTED] è titolare di un'altra posizione per euro 4.054,54 per carta di credito (saldo negativo), mentre la posizione di debito residuo 3.358,36 è stata ceduta da [REDACTED] a [REDACTED]

Tutto ciò premesso, può dunque dirsi che il piano prevede il pagamento integrale dei creditori prededucibili (con le prime 14 rate) ed il pagamento (con le 46 rate successive) dei creditori nella misura del 30% del loro credito residuo, il tutto in un orizzonte temporale di cinque anni con rate mensili di euro 550,00; previsione temporale senz'altro riscontrabile positivamente, ove si consideri che, a parte l'assenza di una prescrizione normativa che stabilisca un limite massimo di durata del piano, la durata dell'esecuzione del piano non pare oltremodo afflittiva delle ragioni dei creditori, che peraltro nulla hanno osservato al riguardo.

Quanto ai profili di convenienza del piano per i creditori – nell'ottica del loro *par condicio*, trattandosi peraltro, al di là di quelli prededucibili, di creditori tutti chirografari -, va ribadito che la proponente non è titolare di beni immobili e che la rata di 550,00 mensili costituisce, in rapporto ai redditi percepiti, il maggior sacrificio possibile, ove si consideri l'importo da riservare mensilmente alle esigenze di una vita dignitosa da riservare alle spese correnti e quotidiane, fra cui quelle da riservare alle cure mediche.

La rata offerta dal piano è superiore all'importo del pignoramento presso terzi che è pari a circa 300,00 euro ed il t.f.r., che potrebbe rappresentare garanzia, è pari, al netto, a circa 36.000 ed in ogni caso aggredibile, con i limiti di legge, solo nel momento della cessazione del rapporto di lavoro, in una prospettiva temporale dunque molto lunga, considerata l'età della ricorrente, nata nel 1973. Analoghe considerazioni per la



pensione di invalidità, valida sino al Gennaio 2021, e che, se rinnovata, non potrebbe comunque esser pignorata sino all'ammontare corrispondente alla misura di 1,5 dell'assegno sociale erogato dall'Inps.

L'Organismo di composizione della crisi, nella persona dell'Avvocato Piergiuseppe Di Nola, ha attestato la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dai ricorrenti a corredo della proposta e si è pronunciato in senso favorevole sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, evidenziando sostanzialmente le argomentazioni testé sviluppate ed evidenziando ancora che il credito [REDACTED], tenuto conto di quanto già versato nel corso degli anni precedenti, e di quanto verrà versato in esecuzione del piano, consentirà alla [REDACTED] di recuperare più di quanto finanziato.

Sulla base dunque di tutte le argomentazioni sopra spiegate ed esaminata la situazione complessiva dei ricorrenti e l'impegno assunto nel piano in relazione alle risorse economiche di cui la stessa proponente ed il suo coniuge possono disporre, sussistono le condizioni previste dalla legge per l'omologazione con le disposizioni di cui al dispositivo.

Visti gli artt. 12 *bis* e 12 *ter* della legge n. 3/2012

### OMOLOGA

il piano del consumatore proposto da Carlevalis Paola e dispone che, ai sensi dell'art. 12, comma II, della legge n. 3/2012, il presente provvedimento, comunicato alle parti, venga reso pubblico a cura dell'Organismo di composizione della crisi e nel rispetto della normativa sulla *privacy* attraverso la pubblicazione in estratto sul sito del Tribunale di Napoli. La pubblicazione permarrà sino a completa esecuzione del piano. Il Professionista svolgente funzioni di O.C.C. individuerà, d'intesa con la ricorrente, eventuali informazioni non aventi carattere strumentale alla fattispecie ed al provvedimento emesso ed alla conoscenza da parte dei terzi e potenzialmente lesive



dei diritti di riservatezza di soggetti estranei e terzi; tali dati verranno oscurati, nei termini e nei limiti di cui all'art. 96 del d. lgs. 196/2003

Si comunichi.

Napoli, 5 Novembre 2020

IL GIUDICE

Dottor Francesco Paolo Feo

